

- che è stato stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.I. 5 luglio 2022, n. 651, un Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

Si conviene quanto segue

Articolo 1

Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, in quanto Dipartimento di riferimento nella gestione della didattica dei corsi di Studio a Ciclo Unico in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartenenti alla Classe delle Lauree magistrali LM-13 – Farmacia e Farmacia Industriale - si avvale della collaborazione degli Ordini Provinciali dei Farmacisti, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione, per lo svolgimento del TPV, volto a fornire agli studenti dei Corsi di laurea magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Le modalità di accesso e di svolgimento del TPV sono riportate nel Regolamento sul Tirocinio Professionale Pratico-Valutativo approvato dal Consiglio di Dipartimento in data **29 Gennaio 2024** e pubblicato sul Sito del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali ed allegato, insieme al Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo, alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione si devono intendere:

- a) Tirocinante: lo Studente iscritto ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale, riformati in base al D.M. 1147 del 10 ottobre 2022, che svolge il TPV.
- b) Tutor accademico: docente incaricato dal Consiglio del corso di studio di seguire lo studente nel percorso di TPV.
- c) Tutor professionale: farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale.
- d) Farmacia ospitante: farmacia di comunità e/o farmacia ospedaliera scelta dal tirocinante, la quale deve aver aderito al protocollo sul TPV allegato alla Convenzione in essere tra Ateneo e Ordine dei farmacisti ed essere inserita nell'elenco delle farmacie aderenti pubblicato sul sito dell'Ordine.
- e) Responsabile della farmacia ospitante: Titolare o Direttore della Farmacia di comunità, cui compete l'affidamento del tirocinante al Tutor professionale.
- f) Diario del tirocinante: strumento che permette la gestione del tirocinio, certifica l'effettivo impegno orario del tirocinante e riporta le relazioni sintetiche sull'attività svolta e la relativa valutazione finale dei tutor.

Articolo 3

È compito dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina predisporre ed aggiornare costantemente l'elenco delle farmacie della provincia aderenti ad accogliere tirocinanti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito cui, oltre agli studenti, anche gli uffici competenti dell'Università di Messina faranno riferimento.

Le attività di tirocinio verranno svolte nelle farmacie aperte al pubblico della Provincia di Messina presenti nell'elenco sopra citato, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia.

L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 2 c.2 D.I. n. 651 del 5/07/2022 e D.M. 1649 del 19/12/2023).

La presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l'orario notturno, e con l'assistenza del tutor professionale. Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre. Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro tra il tirocinante e la farmacia ospitante, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte dei tirocinanti.

Articolo 4
(Finalità del tirocinio)

Il tirocinio pratico-valutativo è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il TPV deve riguardare attività che comprendono i contenuti come dettagliati nel Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo allegato alla presente convenzione.

Articolo 5
(Domanda di tirocinio)

Gli studenti che intendano attivare il tirocinio:

- acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia individuata dall'elenco delle farmacie aderenti;
- presentano alla Segreteria Studenti dell'Università di Messina la domanda di ammissione per lo svolgimento del TPV, nella quale sarà indicato il periodo temporale in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la/e Farmacia/e ospitante/i (non più di 3) e il nominativo del tutor professionale e di quello accademico.

A seguito della presentazione della suddetta domanda, la Segreteria Studenti, verificati i requisiti per l'accesso al tirocinio, autorizza il tirocinante all'avvio del tirocinio e rilascia il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del Tirocinante da inviare all'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.

L'Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta, provvede all'attivazione del diario del tirocinante e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.

Il titolare o direttore della farmacia ospitante, il tutor professionale e il tutor accademico non possono avere rapporti di parentela o di affinità sino al 3° grado con il tirocinante.

Articolo 6
(Diario del tirocinante)

Il diario del tirocinante è un documento ufficiale e strettamente personale predisposto dall'Ordine e conforme a quello validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI, al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV in farmacia. Nel caso lo studente attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in province diverse, il Diario di tirocinio è attivato dall'Ordine della provincia dove ha sede la farmacia in cui svolge la prima parte del TPV.

Articolo 7
(Obblighi Assicurativi e Formazione)

L'Università degli Studi di Messina assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni (per infortunio sul lavoro e malattie professionali legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- **FORMAZIONE GENERALE:** erogazione a carico dell'Università degli Studi di Messina;
- **FORMAZIONE SPECIFICA:** erogazione a carico della Farmacia che ospita lo studente per la durata di svolgimento del tirocinio.

La "informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 risulta a carico della Farmacia ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:

- a) all'organizzazione del S.S.P. aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- b) al rischio intrinseco aziendale.

Articolo 8
(Durata e termini di recesso)

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di repertorio informatico a cura dell'Università degli Studi di Messina. La stessa potrà essere rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, attraverso comunicazione scritta ed inviata a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

Articolo 9
(Trattamento dei dati)

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice.

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE)2016/679.

Articolo 10
(Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i.. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell'art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico dell'Università degli Studi di Messina Giusta Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 11
(Foro Competente)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Articolo 12
(Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano al Regolamento sul Tirocinio Professionale Pratico-Valutativo e al Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (allegati alla presente convenzione), alla normativa, regionale, nazionale ed europea, nonché regolamentare in materia.

per l'Università degli Studi di Messina
LA RETTRICE
(Prof.ssa Giovanna Spatari)
F.to Digitalmente

per l'Ordine dei Farmacisti della Prov. di Messina
IL PRESIDENTE
(Dott. Sergio Papisca)
F.to Digitalmente